



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. 60/16

(Proc. P.A. 100/16)

TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13 gennaio 2017 il Tribunale, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - Consigliere

Prof. Avv. Fabio Iudica - Consigliere

per decidere in ordine al deferimento del sig. **Gaetano Vullo** (nato il 20.04.1960 a Favara, AG, tessera FISE n. 32018/M)

Premesso che

- su segnalazione dell'Ufficio Legale della FISE del 19.10.2016, all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto del 7 dicembre 2016, il sig. Gaetano Vullo, in qualità di Presidente della Società "San Pietro" A.S.D., veniva deferito, *ex art. 64 comma 5 R.G.* (come in vigore dal 6 luglio 2016), dinanzi a questo Tribunale per la violazione di cui agli artt. 1 e 8, lett. a), R.G., in relazione al rilascio, al sig. Francesco Lioni, di autorizzazione a montare falsa (nella specie, la patente n. 38111/M);
- visto l'art. 48, R.G. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 13 gennaio 2017, disponendone la comunicazione alle parti;
- all'udienza del 13 gennaio 2017 - avendo preliminarmente il Tribunale, sentito il parere della Procura, rigettato l'istanza di rinvio personalmente pervenuta dall'incolpato con email del 12 gennaio 2017 in quanto manifestamente immotivata - la Procura, riportandosi integralmente all'atto di deferimento e ai relativi allegati, concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi tre di sospensione *ex art. 6, lett. e), R.G.* e € 2.000,00 di ammenda *ex art. 6, lett. c), R.G.* e il Collegio, all'esito, si riservava;

Ritenuto che

- dalla documentazione in atti, a prescindere dalla eventuale rilevanza penale dei fatti per cui si procede in questa sede e per i quali è stata presentata apposita denuncia-querela, risulta ampiamente dimostrata la commissione del contestato illecito disciplinare, così come qualificato nell'atto di deferimento, non essendo



Federazione Italiana Sport Equestri

emerso nel corso del procedimento alcun elemento idoneo ad inficiarne la prova, né invero alcuna difesa in merito da parte dell'incolpato;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 8, lett. a), R.G.,

applica

al sig. **Gaetano Vullo** la sanzione di **mesi tre di sospensione ex art. 6, comma 1, lett. e) R.G.** e di **€ 1.000 di ammenda ex art. 6, comma 1, lett. c), R.G.**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed all'incolpato e curi la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale della Federazione e la sua esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 16 gennaio 2017.

PRESIDENTE: f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE RELATORE: f.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: f.to Prof. Avv. Fabio Iudica